

# CODICE DEONTOLOGICO IASA

## Premesse

Alla luce del mutamento della sensibilità sociale e della nuova concezione del rapporto uomo/animale, il Codice Deontologico si pone come **guida**, adeguandosi, con proiezioni future, al contesto attuale per assicurare **coerenza ai doveri morali** in esso codificati, evitando conformismi o tentazioni corporative, sostenendo e promuovendo il **benessere animale**, assicurando all'utente finale un' **esaustiva informazione** e la libera scelta di un allevatore qualificato.

Questo Codice deontologico intende concentrare la propria attenzione sui **soci allevatori**, siano essi titolari di affisso ENCI o meno, piuttosto che sugli amatori della razza. Questa scelta ha lo scopo di monitorare il lavoro e la professionalità di coloro i quali ogni giorno si impegnano a mantenere il **miglior standard di razza** possibile, senza perdere di vista la tutela ed il benessere animale, né una condotta corretta e leale nei confronti della concorrenza.

## Art. 1 – Definizione

La deontologia è l'insieme dei **principi** e delle **regole** che ogni associato (sia esso allevatore o meno) deve impegnarsi ad osservare ed alle quali, nel caso del socio allevatore, deve ispirarsi nell'esercizio della professione. L'ignoranza della deontologia non esime dalla responsabilità disciplinare.

## Art. 2 – Potestà disciplinare

I provvedimenti disciplinari devono essere commisurati alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, e delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione. La responsabilità disciplinare deriva quindi dalla **inosservanza** o dall'**ignoranza** e dalla **volontarietà** della condotta, anche se omissiva.

## Art. 3 – Applicabilità

Le disposizioni del presente Codice deontologico vanno rispettate da **ogni iscritto** al Club. L'inosservanza o l'ignoranza dei precetti costituisce abuso o mancanza o fatto disdicevole al decoro del Club.

## Art. 4 – Provvedimenti disciplinari

Si rimanda all'Art. 23 dello Statuto del Club.

## Art. 5 – Adesione

Possono presentare domanda di associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che abbiano interesse al miglioramento della razza. Per le modalità si rimanda allo Statuto del Club, Art. 3, 4, 5.

## Art. 6- Soci allevatori

Tutti i Soci Allevatori riconoscono che le norme di seguito riportate hanno lo scopo di garantire una immagine professionale e morale della loro attività lavorativa.

Gli allevatori associati al Club sono tenuti ad osservare comportamenti tali da non ledere, screditare o comunque compromettere l'immagine della categoria e dell'attività cinotecnica in generale, né con atti, né con comunicazioni realizzate per la propria impresa o per i propri clienti.

### **Art. 6/a - Concorrenza**

Gli allevatori associati si impegnano ad operare in libera concorrenza con la massima correttezza, evitando forme di millanteria, persuasione o incentivazione verso i clienti, screditando il lavoro e l'immagine altrui.

### **Art. 6/b – Norme etiche e morali**

- 1) I soci allevatori si impegnano a mantenere il miglior standard possibile di qualità e salute dei propri cani;
- 2) Gli allevatori ed i soci tutti, si impegnano a predisporre strutture e spazi adeguati per i propri cani;
- 3) I soci allevatori si impegnano a consegnare ai clienti cuccioli sani, inequivocabilmente identificati (microchip e/o tatuaggio), sverminati, vaccinati e rispondenti ai canoni morfologici tipici della razza; i cuccioli dovranno avere un'età minima di 60 giorni; è vivamente sconsigliato fare emettere un pedigree a soggetti con evidenti problemi morfologici già in tenera età ( es. letal white ...)
- 4) I soci allevatori si impegnano, all'atto della consegna del cucciolo, a specificare i nomi e i numeri di iscrizione al Libro Genealogico dei genitori del soggetto, nonché far pervenire al cliente il certificato d'iscrizione al registro genealogico del cucciolo, il cui costo deve essere compreso nel prezzo corrisposto per l'acquisto;
- 5) I soci allevatori si impegnano a cercare con ogni possibile attenzione i futuri proprietari di cuccioli e cederli solamente a famiglie dove vi sia una ragionevole aspettativa di vita salutare e felice. Mai venderanno soggetti a commercianti di cani, negozi di articoli per animali, fiere.
- 6) I soci allevatori si impegnano ad escludere dalla riproduzione tutti i soggetti affetti da patologie genetiche ereditarie;
- 7) I soci allevatori si impegnano a non fare accoppiare le proprie fattrici prima che abbiano raggiunto il quindicesimo mese di età , e comunque non più di una volta l'anno ( ovvero che il lasso temporale tra un parto e l'altro sia quantificabile almeno in 12 mesi ) , previo esito negativo del controllo radiografico delle anche, e delle oculopatie.
- 8) I soci allevatori si impegnano a non vendere cuccioli provenienti da altri allevamenti, esclusi i casi in cui il cucciolo rappresenti il diritto spettante per la monta di un proprio stallone;
- 9) I soci allevatori si impegnano ad accogliere nuovamente un soggetto proveniente dal proprio allevamento (per poi eventualmente ricollocarlo in una nuova famiglia) qualora il proprietario non fosse più in grado di accudirlo.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.